Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 27 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 27 MAGGIO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Maggio 1946 (Fascicolo n. 5).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE **26 aprile 1946, n. 343.**

Revoca delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e nel R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata l'esportazione dal territorio dello Stato del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e con il Ministro per il commercio estero, ha tuttavia la facoltà di consentire deroghe al divieto di esportazione di cui al comma precedente e di stabilire le relative condizioni e modalità di attuazione.

Art. 2.

E' vietato qualsiasi atto di alienazione delle monete d'oro e d'argento, eccezione fatta per quelle aventi valore storico od archeologico, purchè coniate in epoca anteriore al 1850.

Art. 3.

Nel caso di violazione del divieto di cui ai precedenti articoli o delle condizioni e modalità stabilite dal Ministro per il tesoro, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882.

Art. 4.

Salvo quanto disposto nel presente decreto e ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina del commercio dell'oro contemplate dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, il R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 112. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **344.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », con sede in Genova.

N. 344. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », con sede in Genova, eretta canonicamente con decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 20 marzo 1944; viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore della Fondazione, da Villa Antonia ed altri e consistente in alcuni immobili situati in Genova San Quirico, del valore complessivo di L. 178.750 (centosettantottomilasettecentocinquanta) e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa, in data 20 marzo 1944.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **345.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa di Santa Teresa », con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Campomorone (Genova).

N. 345. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa di Santa Teresa », con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Campomorone (Genova), eretta canonicamente con decreto dell'Arcivescovo di Genova, in data 1° giugno 1943; viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore dell'Ente, da Folco Teresa, Domenichini Edilia, Matis Maria, Cavazzini Maria, Mennini Maria e dell'eredità Casarino Antonietta, consistenti in alcuni immobili, situati in Genova, del valore complessivo di L. 216.000 (duecentosedicimila), e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa in data 1° giugno 1943.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 346.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione San Lorenzo del comune di Peveragno (Cuneo).

N. 346. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 10 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione San Lorenzo del comune di Peveragno (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1946.
Cessazione dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1945 con il quale l'avv. Gustavo Fabbri fu nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1945 con il quale il sig. Ferdinando Benzoni fu nominato vice commissario presso l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.);

Ritenuta la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dell'Ente;

Decretano:

L'avv. Gustavo Fabbri ed il sig. Ferdinando Benzoni cessano rispettivamente dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1421)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.
Utilizzazione dei marittimi mercantili.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 aprile 1941, n. 267, relativa alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili;

Vista la legge 7 maggio 1942, n. 600, recante norme per l'utilizzazione professionale dei marittimi mercantili;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, relativo al rimpatrio dei marittimi sbarcati;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1941, n. 267, e all'articolo 1 della legge 7 maggio 1942, n. 600, si dichiara cessata:

a) dall'8 settembre 1943, per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le Capitanerie di porto di Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Cagliari, Olbia, Messina, Catania, Siracusa, Porto Empedocle, Trapani e Palermo;

b) dal 1° agosto 1944, per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le Capitanerie di porto di Rimini, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno e Viareggio;

c) dal 30 aprile 1945, per iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le altre Capitanerie di porto.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Nomina di un commissario governativo per la gestione della società concessionaria della ferrovia S. Severo-Rodi-Peschici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta la necessità di evitare grave pregiudizio all'interesse dello Stato, assicurando più efficace garanzia alla conservazione del materiale rotabile di proprietà dello Stato, concesso in uso — in virtù della convenzione 26 marzo 1935, approvata con R. decreto 11 aprile 1935, n. 625 — alla Società anonima ferrovie e tramvie del Mezzogiorno, esercente la ferrovia S. Severo - Rodi - Peschici;

Decreta:

A sensi dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, è nominato commissario per la gestione della società concessionaria della ferrovia S. Severo - Rodi - Peschici il sig. comm. Domenico Carducci con le funzioni di cui al decreto stesso.

Il commissario durerà in carica fino al 30 settembre 1946, salvo l'applicazione dell'art. 9 del decreto sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1946.

Norme per il conferimento ai « granai del popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1946.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1916, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli;

Visto l'art. 2 del decreto sopracitato, col quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai granai del popolo del frumento, dell'orzo, del granoturco, della segale e del risone;

Considerata la necessità di assicurare per l'approvvigionamento alimentare della popolazione tesserata la maggiore disponibilità di cereali di produzione nazionale, in vista delle limitate possibilità di importazione dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il frumento, l'orzo, il granoturco, la segale ed il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo le quantità di prodotto destinate alla semina, al consumo familiare dei produttori e del personale dipendente dall'azienda produttrice e alla alimentazione del bestiame.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le sopraccennate necessità non possono formare oggetto di compra-vendita o di cessione. Le eventuali eccedenze su tali quote e su quelle accertate devono, nella loro consistenza in granella o in farina, essere conferite integralmente ai granai del popolo.

Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta e i limiti quantitativi del diritto sono quelli di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

I produttori e i detentori di prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai granai del popolo.

I prodotti vincolati non possono essere consumati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e degli Enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei suoi uffici provinciali e comunali procederà, per la corrente annata agraria:

1) all'accertamento delle superfici investite da ciascuna azienda nella coltivazione di grano, di segale, di orzo, di grano turco;

2) alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

L'accertamento delle superfici e la determinazione della produzione dovranno essere eseguiti sulla base delle denuncie che i conduttori delle aziende sono tenuti ad effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, entro i termini che, per le due operazioni anzidette, saranno fissati dai Prefetti delle provincie sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Per la revisione e il controllo dei dati di denuncia gli Uffici statistici economici dell'agricoltura hanno facoltà di eseguire sopraluoghi a mezzo di loro personale, nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e di conservazione dei prodotti, nonchè di far obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

Contro le determinazioni degli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura, in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi nell'albo del comune ove ha sede l'azienda o il podere, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva.

L'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente Nazionale Risi ed ai suoi uffici.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio nazionale statistico economico notifica ai produttori, a mezzo di pubblicazione nell'albo comunale, le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, sono tenuti a conferire ai « granai del popolo ».

Art. 6.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere conferite ai « granai del popolo » nei termini stabiliti per ciascun Comune dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei « granai del popolo ».

Per le quantità provenienti dall'estero gli importatori dovranno effettuarne il conferimento ai « granai del popolo » all'atto stesso dell'introduzione del prodotto nel Regno.

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di un'eventuale perdita totale o parziale del prodotto salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « granai del popolo », o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272 e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, autorizza le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme a consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori i quali desiderino effettuare il cambio del seme con prodotto selezionato fornito da stabilimenti a ciò autorizzati debbono conferire ai « granai del popolo » il corrispondente quantitativo trattenuto quale fabbisogno per le semine sulla produzione dell'azienda.

Art. 9.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare, sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 10.

All'atto del conferimento ai « granai del popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 6, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Art. 11.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 12.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 13.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone resta delegata all'Ente Nazionale Risi, secondo norme che verranno successivamente emanate.

Art. 14.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 1 e non conferisca all'ammasso entro i termini stabiliti, in tutto o in parte, il prodotto effettivamente conseguito, depurato dalle trattenute ammesse, o si rifiuti di fornire al personale dell'U.N.S.E.A., dell'Ente Risi e degli Uffici comunali e provinciali degli Enti anzidetti i dati e le notizie occorrenti per la determinazione della superficie a coltura e delle relative produzioni, o li fornisca in modo incompleto ed inesatto, incorre nelle penalità previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti od occultati sono soggetti a confisca a termine del Codice penale.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1946.

1. - *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano pro-capite dalle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, compresi i parroci conduttori di benefici parrocchiali (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi comprese non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2 pro-capite per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni e q.li 1,50 per coloro che vi attendono continuamente con opera direttiva.

I parroci e gli ordini religiosi, sui quantitativi ottenuti per decima e per questua, potranno trattenere fino a q.li 1,50 per ciascun convivente;

e) spigolatori: fino a q.li 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione conseguita:

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi, semi-fissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a q.li 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende cerealicole possono ancora trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente e stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto e di ordine: q.li 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sulla produzione complessiva notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a q.li 200: kg. 5 per quintale;

per i quantitativi oltre i q.li 200 e fino a q.li 500: kg. 3,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i q.li 500: kg. 2 per quintale.

2. - *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare, è stabilito in q.li 1,50 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona, e in q.li 1,20 pro-capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari rispettivamente a q.li 1,50 e q.li 1,20 a persona o compreso tra q.li 1,50 e q.li 2 o q.li 1,20 e q.li 1,50, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie normale e supplementari.

3. - *Trattenute di granoturco, orzo, segale e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni q.le di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni q.le di grano;

segale in ragione di q.li 1,10 per ogni q.le di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai «granai del popolo» della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta, semprechè la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai granai.

Le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincia e comuni diversi da quelli di produzione delle quote trattenute per i fabbisogni familiari, saranno successivamente emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

4. - *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2;
grano di varietà tardiva q.li 1,80;
orzo per produzione di granella q.li 1,50;
orzo per erbaio q.li 1,80;
segale per produzione di granella q.li 1,60;
granoturco per erbaio e per granella q.li 0,60;
risone q.li 1,80.

5. - *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, q.li 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 3.

6. - *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reinscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1946:

Nostini dott. Domenico fu Giuseppe, residente a Roma, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1440)

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 20 maggio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Garbarino Paolo dal 7 maggio al 15 ottobre 1945 nella sede di Torriglia (distretto notarile di Genova), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Del Panta Enrico dal 23 novembre 1944 al 4 gennaio 1946 nella sede di Serravalle Pistoiese (distretti notarili riuniti di Firenze e Pistoia), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1441)

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1946:

Il dott. Valdini Lidio, notaio in esercizio, titolare della sede di Abbazia, nel distretto notarile di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Este, nel distretto notarile di Padova.

(1442)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si conferiscono, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, al cav. uff. Silvio Mura, liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo (Scandicci), le facoltà dell'assemblea dei soci per i seguenti atti:

a) per procedere alla revoca delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci in data 16 aprile 1944 e per iniziare gli atti relativi al recupero della somma di L. 100.000 a suo tempo ceduta alla segreteria dell'Ente nazionale della cooperazione;

b) per approvare il bilancio 1945 e per nominare il Collegio sindacale di liquidazione.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1368)

Proroga dei poteri concessi al commissario della Società anonima cooperativa manovalanza e stivatori FF. SS. « Il Lavoro », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si prorogano al 31 agosto 1946 i poteri conferiti al rag. Tullio De Angelis Coccanari, commissario della Società anonima cooperativa manovalanza e stivatori FF. SS. « Il Lavoro », con sede in Roma.

(1369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo al comune di Acireale (Catania) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acireale (provincia di Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1388)

Autorizzazione al comune di Mulazzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mulazzo (provincia di Apuania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 580.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1443)

Autorizzazione al comune di Coriano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Coriano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 430.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1444)

Autorizzazione al comune di Riccione a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Riccione (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.790.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 maggio 1946 - N. 115

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2 2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,81
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,75
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,325
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53

Il sig. Franzone Tomaso fu Nicola, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1738, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova in data 5 aprile 1943, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro 4 % - 1943, del capitale complessivo di L. 4000.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento sul Debito pubblico, modificato dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Franzone Tomaso fu Nicola i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(813)

Smarrimento del tagliando di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale al 1° gennaio 1946, del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 512.696, del capitale nominale di L. 100.000, rendita annua L. 3500, intestato a Vitta Cino fu Edoardo, con usufrutto a Randegger Renzo di Eugenio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto-legge 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1403)

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 787234 serie IX, di L. 100 (cento), rilasciata il 22 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Avetrana (Taranto), per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%; di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Scialpi Filimena fu Salvatore, secondo l'articolo 94 del ruolo terreni di detto Comune, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1404)

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1:

serie 7ª, n. 742874, del 9 agosto 1940, di L. 85
serie 7ª, n. 860212, dell'8 ottobre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 47924, dell'11 dicembre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 472737, dell'11 febbraio 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 598108, del 4 aprile 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 770851, dell'11 giugno 1941, di L. 83

rilasciate dall'Esattoria comunale di Bari, per il pagamento dalla 1ª alla 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giannelli Anita fu Rocco, con delega a Giannelli Anita fu Rocco, secondo l'art. 114 del ruolo fabbricati di Bari, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1405)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali (1950) n. 304, serie 22ª, di L. 20.500 capitale nominale, e n. 250, serie 36ª, di L. 4000 capitale nominale, intestati a Clementi Antonio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Riccò Ida Ermelinda ved. Clementi, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni, al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1406)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 1949, 5 %, serie P, n. 534, di L. 4000, intestato a Calise Luisa di Francesco, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.